

## MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO REQUISITI GENERALI

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

Il sottoscritto Gianluca Pomante, nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente in [REDACTED]  
[REDACTED] consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

#### DICHIARA

1. di esercitare l'attività professionale di Avvocato del Foro di Teramo con la denominazione "Avv. Gianluca Pomante", con Studio in Teramo, Viale Giovanni Bovio 114, CAP 64100; di non essere iscritto alla Camera di Commercio in quanto libero professionista; di essere titolare di Partita Iva 01457860672; di avere i seguenti recapiti professionali: e-mail *gianluca@studiopomante.com*, Pec *gianluca.pomante@pec.it*, di non essere iscritto all'INPS in quanto tenuto al versamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense.

**Dichiara**, altresì, che non sussistono motivi di esclusione, ovvero:

2. di non essere incorso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n°309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n°43 e dall'art. 260 del Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n°152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del Decreto Lgs. 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Lgs. 4 marzo 2014, n°24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Lgs. 6 settembre 2011, n°159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602.
- Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°125 del 1° giugno 2015.

5. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- h) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'ex art. 30, comma 3 del Decreto Lgs. n°50/2016;
- i) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 ;
- j) colpevole di gravi illeciti professionali. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- k) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- l) precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- m) soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n°231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Lgs. 9 aprile 2008, n°81;
- n) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (periodo di riferimento);
- o) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n°55.

- p) Mancata sussistenza del requisito di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n°68, ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- l) (pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13 maggio 1991, n°152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n°203) di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n°689.
- m) in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. di possedere i requisiti di ammissione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indicate all'art. 45 del Decreto Lgs. 50/2016.

7. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti per attività lavorativa o professionale o conferito incarichi ad Amministratori o Rappresentanti o dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio (*art. 53, c. 16 ter, D.Lgs. 165/2001; art. 21, D.Lgs. 39/2013*)

**DICHIARA, INFINE,**

1. di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla Stazione appaltante.

Teramo, li 29 aprile 2024

Avv. Gianluca Pomante



---